

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1569

## DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa dei senatori FOLLONI e GREGORELLI*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

---

Collocamento a riposo dei primari ospedalieri

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, dispone che i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Nella pratica applicazione della norma è sorta però questione su cosa dovesse intendersi per «servizio effettivo».

Si sono, infatti, avute diverse interpretazioni e diverse applicazioni della norma citata dandosi, in tal modo, luogo ad inammissibili e deplorabili disparità di trattamento tra soggetti in eguali situazioni.

Alcuni, infatti, hanno interpretato la norma nel senso che nel «servizio effettivo» non possano essere considerati i servizi riscattati; altri, invece, che nel concetto di «servizio effettivo» rientrino anche gli anni riscattati.

Anche in sede giurisdizionale si è riprodotta tale diversità di interpretazione.

È necessario, perciò, una sostituzione della norma con una sua più chiara dizione che sanzioni una scelta tra le due diverse interpretazioni.

Ma ciò non può avvenire con una norma interpretativa dal momento che questa, retroagendo, sconvolgerebbe situazioni ormai assestate sia dal punto di vista del personale che dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa.

Si ritiene, pertanto, che migliore partito sia quello di sostituire il comma 1 dell'articolo 1 della suddetta legge con una nuova norma, la quale tra le due opzioni interpretative privilegi quella che consente il trattamento in servizio per più lungo periodo degli attuali medici ospedalieri.

Ciò rientra nei più generali fini della politica pensionistica volta a privilegiare il mantenimento in servizio di personale esperto: sia per i minori oneri economici che ciò comporta, sia per l'innalzamento dell'età biologica negli ultimi tempi verificatosi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, è sostituito dal seguente:

«1. I primari ospedalieri, fino al raggiungimento del massimo della pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, possono chiedere di essere trattenuti in servizio indipendentemente dall'aver esercitato il diritto, eventualmente loro spettante, di riscattare precedenti anni di servizio».

